

Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE

Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di
Finanziamento

Il documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo – DIP e il presente fascicolo informativo
contenente:

- Nota informativa comprensiva di glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Condatto/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la copertura di immobili oggetto di Finanziamento

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali
- b) La sede legale è in via Marocchesa, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV) - ITALIA
- c) Recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail: info.it@generali.com

L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Il servizio è a disposizione anche dei Conducenti/Aderenti.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta a 11.581.854.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.198.582.000 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenze:

- *In caso di cessazione della Polizza Convenzione non dovuta a recesso per sinistro, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell'insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso.*
- *La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall'Aderente/Conducente al Contraente - previo benestare dello stesso - o dalla Società al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.*
- *Nei casi di estinzione o cessazione del contratto di leasing o cessione contrattuale la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Nel caso di subentro da parte un nuovo Conducente, è data facoltà a quest'ultimo di aderire alla presente Polizza Convenzione alle condizioni in corso per il precedente Conducente per il periodo residuo dalla data di nuova adesione fino alla scadenza originaria del contratto.*

- Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Aderente/Conducente può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.

Si rinvia agli artt.14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione di beni strumentali oggetto di contratto di leasing e/o finanziamento erogato dalla Contraente, rientranti nelle tipologie previste nelle condizioni generali di assicurazione. Si rimanda all'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate all'art. 22 delle "Norme che regolano le Garanzie Prestate".

Avvertenze:

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, limiti di indennizzo. Si rinvia pertanto alla "Tabella riepilogativa di Scoperti e Franchigie" delle condizioni particolari sempre operanti ed agli artt. 36 usque 57 delle "Condizioni Sempre Operanti" per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato =	€	10.000,00
scoperto 10% =	€	1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€	9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

Esempio numerico di scoperto con minimo di franchigia:

se viene pattuito lo scoperto del 10% con minimo di Euro 150,00:

- i sinistri fino a € 150,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 150,00 e fino ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 150,00 (nei limiti dei massimali previsti)
- i sinistri superiori ad € 1.500,00 verranno risarciti con la detrazione del 10% del danno (nei limiti dei massimali previsti)

Esempio numerico di limite di indennizzo:

Se il limite di indennizzo pattuito è pari ad € 50.000,00:

<input type="checkbox"/> ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie =	€	60.000,00
<input type="checkbox"/> limite di indennizzo =	€	50.000,00
<input type="checkbox"/> danno indennizzabile/risarcibile =	€	50.000,00

Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia agli artt. 23 e 28 delle condizioni generali di assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze:

- *Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all'art.1 delle condizioni generali di assicurazione.*
- *Eventuali esagerazioni dolose dell'ammontare del danno da parte del Contraente o dell'Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l'occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l'utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l'alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all'indennizzo.*

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il bene venga dato dal Conduttore in utilizzo ad altri soggetti senza che tra le sue attività vi sia anche quella specifica di "noleggio". Si rinvia all'art. 2 delle condizioni di assicurazione per ulteriori dettagli.

6. Premi

Il premio annuo delle singole Adesioni viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previste dall'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Fermi i limiti di legge, il premio annuo dovuto dall'Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità, con l'eventuale frazionamento in rate e con i mezzi di pagamento concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio.

Avvertenze:

Nel caso di estinzione o cessazione del contratto finanziamento, o nel caso di cessione contrattuale la copertura cessa automaticamente ed il premio è dovuto in proporzione al periodo dell'annualità per il quale si è usufruito della garanzia assicurativa. Nel caso di subentro da parte di un nuovo Conduttore, è data facoltà a quest'ultimo di aderire alla presente Polizza Convenzione alle condizioni in corso per il precedente Conduttore per il periodo residuo dalla data di nuova adesione fino alla scadenza originaria del contratto.

La presente Adesione prevede una provvigione di Intermediazione pari al 36% del premio imponibile, pari mediamente ad Euro 51.

Il premio non è soggetto ad indicizzazione.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 15 delle condizioni di assicurazione.

7. Rivalse

Avvertenze:

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Conduttore e, salvo il caso di dolo e colpa grave, nei confronti del Sub-Conduttore.

8. Diritto di recesso

Avvertenze:

- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata.

- Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione e da tutte le Adesioni in essere con preavviso 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata.

- Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Aderente/Conducente può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.

Si rinvia agli artt. 14 e 16 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze:

- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Terremoto con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all'art. 49 – Terremoto - delle condizioni sempre operanti.

- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Inondazione, Alluvione, Allagamento con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all'art.50 – Inondazione, Alluvione, Allagamento - delle condizioni sempre operanti.

- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Eventi Sociopolitici con un preavviso di giorni 30, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all'art.47 – Eventi Sociopolitici - delle condizioni sempre operanti.

- Il contratto prevede per la Società la facoltà di recesso dalla garanzia Terrorismo con un preavviso di giorni 15, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Si rinvia all'art. 48 – Terrorismo - delle condizioni sempre operanti.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenze:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.).

Si rinvia all'art. 25 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., – Tutela Cliente , Via Leonida Bissolati 23, CAP 00187 Roma, fax 06 84833004, e-mail reclami.it@generali.it.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine

massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A.– Funzione Customer Service, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313

e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Generali Italia S.p.a.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Philippe Donnet



GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Beneficiario

Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza.

Beni Strumentali

Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un'attività, in seguito definiti "cose" o "beni"

Cantiere

Area nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.

Conduttore/Aderente

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero CREDEMLEASING S.P.A.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche

Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Contratto di Riferimento

Il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Locatore e il Conduttore

Franchigia

L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Locatore

Il Contraente della Polizza Convenzione

Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra

Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole.

Macchine agricole

Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n. 258 e successive modifiche.

Macchine operatrici

Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n. 258 e successive modifiche

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Società

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto

La quota in percento che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società

Generali Italia S.p.A.

Subconduttore

Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione o noleggio) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.

Trasporto e trasferimento

Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CONVENZIONE AD ADESIONE**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI
FINANZIAMENTO**

POLIZZA N. 320681645

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI CREDEMLEASING S.P.A.

Premesso che:

1. Credemleasing S.p.A. intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazione una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I Conduitori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 60 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Il soggetto proprietario del bene assicurato cioè la società di Leasing.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Beneficiario

Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza

Beni Strumentali

Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un'attività, in seguito definiti "cose" o "beni"

Cantiere

Area nella quale il Conduttore svolge le proprie attività

Conduttore/Aderente

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero CREDEMLEASING S.P.A.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche

Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne

Contratto di Riferimento

Il contratto di locazione finanziaria stipulato tra il Locatore e il Conduttore

Franchigia

L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Locatore

Il Contraente della Polizza Convenzione

Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra

Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole

Macchine agricole

Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n. 258 e successive modifiche

Macchine operatrici

Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Società

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro

Scoperto

La quota in percento che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società

Generali Italia S.p.A.

Subconduttore

Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione o noleggio), utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte

Trasporto e trasferimento

Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra diverse sedi del Conduttore e/o cantieri.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Buona Fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6– Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

L'assicurato non è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni stipulate per gli stessi danni sulla totalità o su parte delle cose assicurate con la presente polizza.

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 7 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.8 – Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il Contraente è tenuto a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

Art. 9 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così com e modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 11 – Sanction Clause

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell'Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d'America, o di ogni giurisdizione alla quale l'Assicuratore è soggetto.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 13 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Aderente riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione.

L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto:

- dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente;
- dalle ore 24 di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione;

e a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.

La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 60 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 14 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conducente o dalla Società mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, l'Adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.

Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Aderente/Conducente può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.

In caso di cessazione della Polizza Convenzione non dovuta a recesso per sinistro, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 15 - Scadenza della garanzia

Nei casi di estinzione o cessazione del contratto di leasing o cessione contrattuale la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Nel caso di subentro da parte un nuovo Conducente, è data facoltà a quest'ultimo di aderire alla presente Polizza Convenzione alle condizioni in corso per il precedente Conducente per il periodo residuo dalla data di nuova adesione fino alla scadenza originaria del contratto.

La Società in tal caso rimborsa l'eventuale parte di premio pagata e non goduta.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata;
2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione e da tutte le Adesioni in essere con preavviso di 120 giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 17 - Comunicazioni del Contraente alla Società

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire alla Società un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con la Società.

Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello, ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo

Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto cessazione
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente

Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.

Art. 18 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

Nel caso in cui i Conducenti/Aderenti sostengano in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o siano identificati nominativamente in contratto sin dal sorgere della copertura e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:

1. il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Fascicolo informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione e il Questionario per la valutazione di adeguatezza;
2. i Conducenti/Aderenti stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente alla Società nome, cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) dei Conducenti/Aderenti al momento dell'entrata in copertura.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 19 - Beni assicurabili

La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in locazione.

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) natanti e/o imbarcazioni
- 2) aeromobili e cose su di essi installate;
- 3) autoveicoli e mezzi di trasporto targati (salvo quanto previsto all'art.47);
- 4) container;
- 5) attrezzatura di varo;
- 6) macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- 7) cose di natura estetica e promozionale;
- 8) macchine ed attrezzature agricole;
- 9) ripetitori radio TV;
- 10) macchine distributrici di ogni genere (salvo quanto previsto all'art.46);
- 11) impianti per discoteche;
- 12) strumenti musicali in genere;
- 13) cose operanti in acqua;
- 14) beni di somma assicurata singola superiore ad Euro 3.000.000,00.

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Art. 20 - Validità territoriale

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 21 – Rischi assicurati

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione ai Conduuttori.

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- d) causati con dolo del Contraente, del Conduuttore e del Subconduuttore;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti dalla mancata attuazione delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- j) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- k) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- l) indiretti da qualsiasi causa originati.

Art. 23 - Somme assicurate

La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), I.V.A. esclusa.

La somma così assicurata resterà inalterata anche negli anni successivi e sino alla scadenza dell'assicurazione relativa a ciò, anche in deroga all'art. 1907 C.C.

L'IVA è esclusa dall'assicurazione e non sarà pertanto oggetto di indennizzo in caso di sinistro.

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.

Art. 24 –Conservazione delle cose assicurate – Obblighi del Contraente e del Conduuttore

Il Contraente si impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse.

Il Contraente e, in suo nome, il Conduuttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.

In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce.

Art. 25 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o il Conducente si obbligano a:

- a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro nove giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In ogni caso se il danno non viene denunciato dall'Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di accadimento, lo stesso non sarà più risarcibile;
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro per un tempo ragionevole;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conducente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato e il Conducente possono prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 26 – Procedure per la valutazione del danno

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l'Assicurato e la Società ovvero, se una delle parti lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Fermo quanto precede le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.

Art. 27 - Mandato dei Periti

Ai periti è confermato il seguente mandato:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizioni e sgombero, nei limiti della somma assicurata.

Le operazioni peritali dovranno essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività (anche se ridotta) svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali, e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 28 – Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali (IVA esclusa), le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni bene danneggiato separatamente:
 1. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 2. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad 1), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b) il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 1. superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 2. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 3. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- c) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- d) il pagamento del supplemento d'indennità non andrà eseguito comunque prima di trenta giorni da quando il Contraente provi alla Società di avere terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- e) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto beni di reparti in stato di attività;
- f) resta convenuto che non potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del costo - al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico.
- g) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e gli scoperti fissati in polizza.

Art. 29– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 30 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conducente della prova che non ricorre il caso previsto dagli artt. 22 comma d) e 25.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 31 – Oggetto della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge o per sentenza dei competenti organi, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario e locatore delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà / locazione delle medesime.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.

Art. 32 – Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati Terzi:

- a) *il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;*
- b) *le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato, o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.*

L'Assicurazione non comprende:

- a) *i danni cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;*
- b) *i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;*
- c) *i danni da furto;*
- d) *tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;*
- e) *i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;*
- f) *i danni da inquinamento in genere;*
- g) *danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;*
- h) *danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- i) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
- j) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

Art. 33 -Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni lavorativi da quando l'Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 34 - Procedura per la valutazione del danno

La Società assume, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, sia civile che penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della completa tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe e ammende.

Art. 35 – Massimale di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme (oltre alle spese di assistenza legale):

- a) 3.000.000,00 per sinistro con il limite di:
- b) 3.000.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali;
- c) 3.000.000,00 per danni a cose o animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 36 – Opzioni di assicurazione e tassi

Di seguito sono riportati i tassi previsti per le diverse categorie di beni assicurabili. Laddove siano possibili più opzioni per la stessa tipologia di beni, si rimanda alle Condizioni Particolari specificate in tabella che esplicitano le diverse garanzie prestate o le diverse franchigie/scoperti applicati a seconda dell'opzione scelta.

Tipologie di beni/garanzie	Opzione	Tasso imponibile annuo permille	Note esplicative
Garanzia completa (*)	A	2,43	Vedi art. 21
Garanzia limitata (*)	B	2,03	Vedi art. 37
Garanzia limitata, con estensione al terremoto ed con esclusione delle garanzie furto e rapina (*)	C	1,62	Vedi art. 38
Garanzia limitata, con esclusione delle garanzie furto e rapina (*)	D	1,35	Vedi art. 39
Beni usati		2,97	Vedi art. 40
Beni ad impiego mobile		22,95	Vedi art. 41
Beni installati su veicoli	A	29,70	Vedi art. 42
Beni installati su veicoli, sola garanzia furto	B	14,85	Vedi art. 43
Beni installati su natanti e/o imbarcazioni		60,75	Vedi art. 44
Veicoli Speciali e gru autocarrate con somma assicurata inferiore ad Euro 300.000,00		22,28	Vedi art. 45
Veicoli Speciali e gru autocarrate con somma assicurata uguale o superiore ad Euro 300.000,00		17,82	Vedi art. 45
Distributori automatici		4,46	Vedi art. 46

(*) Non applicabile ai beni che rientrano nelle categorie 5 usque 12

Ai tassi imponibili annui di cui alla tabella sopra indicata vanno aggiunte le imposte di legge.

Art. 37 – Garanzia Limitata

Relativamente a cose aventi una somma assicurata uguale o superiore ad € 5.000,00 ed a condizione che ciò sia indicato nella richiesta di applicazione, il Conduttore potrà scegliere la garanzia ridotta come da seguente clausola:

“A parziale deroga dell’art.21, la Società si obbliga esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ferme le altre delimitazioni di polizza, derivanti da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scop-

pio, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, furto, rapina, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art.22, sono comunque esclusi guasti meccanici ed elettrici."

Art.38- Garanzia limitata con estensione al terremoto ed esclusione di furto e rapina

Relativamente a cose aventi una somma assicurata uguale o superiore ad € 5.000,00 ed a condizione che ciò sia indicato nella richiesta di applicazione, il Condatore potrà scegliere la garanzia ridotta come da seguente clausola:

"A parziale deroga dell'art.21, la Società si obbliga esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ferme le altre delimitazioni di polizza, derivanti da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d'aria, uragani, terremoto, alluvioni, inondazioni, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art.22, sono comunque esclusi dalla garanzia il furto e la rapina, nonché i guasti meccanici ed elettrici.

Art.39 – Garanzia limitata con esclusione di furto e rapina

Relativamente a cose aventi una somma assicurata uguale o superiore ad € 5.000,00 ed a condizione che ciò sia indicato nella richiesta di applicazione, il Condatore potrà scegliere la garanzia ridotta come da seguente clausola:

"A parziale deroga dell'art.21, la Società si obbliga esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, ferme le altre delimitazioni di polizza, derivanti da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art.22, sono comunque esclusi dalla garanzia il furto e la rapina, nonché i guasti meccanici ed elettrici.

Art. 40– Beni usati

Fermo quanto previsto dall'art. 22 comma b), è possibile assicurare beni usati che siano oggetto di contratto di locazione, a condizione che siano stati revisionati e sia stata effettuata per essi una perizia di conformità. In mancanza di detta revisione la Società non è obbligata per i guasti meccanici e/o elettrici.

Relativamente alle suddette cose usate si conviene tra le Parti che la somma assicurata per ciascuna cosa sia uguale al valore commerciale della stessa (che deve risultare dai relativi documenti di compravendita) al momento dell'acquisto da parte del Contraente.

Si precisa che ai fini della determinazione dell'ammontare del danno, come previsto dall'art. 28, il supplemento di indennità si intende nullo.

Art. 41 – Beni ad impiego mobile

I beni che per loro natura possano essere usati in luoghi diversi, debbono essere assicurati al punto 6 della tabella di cui all'art. 36.

Per tali beni, ferme le delimitazioni di polizza, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

Art. 42 – Beni installati su veicoli – garanzia completa

Per le cose installate permanentemente su autoveicoli, rimorchi ed altri mezzi circolanti su suolo pubblico, che siano assicurate in conformità al punto 7 della tabella di cui all'art.36, a parziale deroga del comma g) dell'Art. 22, la garanzia assicurativa è operante anche durante la circolazione del mezzo sul quale sono state installate.

Art. 43 - Beni installati su veicoli – solo garanzia furto

Per le cose installate permanentemente su autoveicoli, rimorchi ed altri mezzi circolanti su suolo pubblico, che siano assicurate in conformità al punto 8 della tabella di cui all'art.36, la garanzia assicurativa è limitata ai danni materiali e diretti da furto. A parziale deroga del comma g) dell'art. 22, la garanzia opera anche durante la circolazione del mezzo sul quale sono state installate.

Art. 44 - Beni installati su natanti e/o imbarcazioni

I beni installati stabilmente su natanti e/o imbarcazioni devono essere assicurati in conformità al punto 9 della tabella di cui all'art.36. La Società non è obbligata per i danni direttamente o indirettamente causati da affondamento o confisca del natante e/o imbarcazione.

Ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 25% dell'importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00.

Art. 45 – Veicoli speciali e gru autocarrate

Relativamente ai seguenti tipi di beni:

- "veicoli speciali" targati alla Motorizzazione Civile;
- "gru autocarrate" targati al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

che devono essere assicurati in conformità al punto 10 ed 11 della tabella di cui all'art.36, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 22 lettera g) la garanzia comprende anche i danni durante la circolazione su aree pubbliche a seguito di urto, ribaltamento e collisione, con esclusione, comunque, dei danni di Responsabilità Civile Terzi derivanti da circolazione o conduzione.

Sono operanti i seguenti scoperti e franchigie:

Per le garanzie "scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici) e terrorismo di cui agli artt. 47 e 48, furto e rapina", ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno con il minimo di € 1.500,00 .

Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 5% della somma assicurata per il bene danneggiato, con il minimo di € 1.500,00 e il massimo di € 25.000,00.

Art. 46 – Distributori automatici

"Sono assicurabili, in conformità al punto 12 della tabella di cui all'art. 36, i distributori automatici ubicati all'interno di fabbricato. La garanzia viene prestata alle condizioni tutte di polizza con esclusione dei guasti meccanici e/o elettrici.

Sono operanti i seguenti scoperti e franchigie:

Per le garanzie "scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici) e terrorismo di cui agli artt. 47 e 48", ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione di 1/3 della somma assicurata per cosa danneggiata con il minimo di € 300,00.

Per tutte le altre garanzie ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% del danno con il minimo di € 300,00."

Art. 47 – Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

Per questa garanzia, la Società risponde fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l'intera Polizza Convenzione, in aggregato con la garanzia Terrorismo di cui all'art.48.

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05 % già compreso nei tassi indicati in polizza.

Art. 48 – Terrorismo

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per questa garanzia, la Società risponde fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l'intera Polizza Convenzione, in aggregato con la garanzia Socio-politici di cui all'art.47.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05 % già compreso nei tassi indicati in polizza.

Art. 49 - Terremoto

La Società è obbligata, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 22 lettera h), anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Per questa garanzia, la Società risponde fino a un importo massimo dell'80% della somma assicurata per il singolo bene, con il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa per l'intera Polizza Convenzione.

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,07 % già compreso nei tassi indicati in polizza.

Art. 50 – Inondazione, alluvione e allagamento

Relativamente a tale garanzia la Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso netto dello 0,07 % già compreso nei tassi indicati in polizza.

Art. 51– Programmi

Sono assicurabili anche i programmi che il Contraente concede in locazione ai propri clienti come completamento dell'hardware.

Per programmi in licenza d'uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'operazione di leasing un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso.

Tale contratto di manutenzione deve coprire l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte del conduttore.

Per questa garanzia la Società risponde fino ad un importo massimo di € 100.000,00 per annualità assicurativa con il limite di € 2.000,00 per programma.

Art. 52– Elaboratori ed impianti elettronici

Premesso che per "elaboratori ed impianti elettronici" si intendono quelli per i quali la componente elettronica è prevalente sulle altre, resta espressamente convenuto, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo per i guasti meccanici e/o elettrici, che per tali beni esista contratto di manutenzione o di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o fornitore o con una ditta specializzata ed autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi

dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica e/o manutenzione.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'apparecchiatura assicurata sia alimentata con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, installati esternamente ai beni assicurati, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di detti sistemi.

Art. 53 – Impianti Fotovoltaici

Sono assicurabili gli impianti fotovoltaici - anche se adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - che l'Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione ai Conduuttori.

Art. 54– Macchinario ed attrezzature di cantiere - macchine movimento terra

La Società, per i suddetti enti, non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici.

Art. 55– Scoperti e franchigie

Per danni di cui all'art. 47 – Eventi sociopolitici - e per danni da furto o rapina, ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 25% dell'importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00.

Per danni di cui all'art. 48 - Terrorismo - ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 10% dell'importo dovuto, con il minimo di € 1.500,00.

Per danni da ogni altra causa:

- a "macchinari ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra", ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 15% dell'importo dovuto con il minimo di € 1.500,00;

- a beni diversi da "macchinari ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra" ogni sinistro risarcibile viene indennizzato previa detrazione del 5% della somma assicurata per cosa danneggiata, con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 6.000,00;

salvo che per il bene danneggiato sia prevista una specifica detrazione negli altri articoli di polizza.

Art. 56 – Beni strumentali concessi in sublocazione

La copertura sarà operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché il sublocatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di "noleggio".

Qualora questa non fosse una delle attività del sublocatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è esclusa cioè la sub-sublocazione).

La Società non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per cui è prestata l'assicurazione.

I sinistri risarcibili che colpiscono i beni strumentali concessi in sublocazione verranno indennizzati con l'applicazione del doppio degli scoperti e delle franchigie per le diverse garanzie.

Art. 57 – Ubicazione delle cose assicurate

E' facoltà del Conduuttore cambiare l'ubicazione delle cose assicurate ad uso fisso, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Rimane fermo l'obbligo di un'adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.

Relativamente al macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra, la garanzia furto è operante a condizione che nei cantieri, nelle sedi aziendali, o comunque durante l'inattività, il bene assicurato sia ricoverato in un deposito chiuso a chiave. In mancanza di un deposito, l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente illuminata e recintata (a condizione che il tipo di attività effettuata ed il tipo di area siano tali da permettere una delimitazione dell'area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione dovranno essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene dovrà essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria.

Il furto dovrà, in tutti i casi sopra esposti, avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura.